

ridurre il rischio di esposizione all'uranio per i militari italiani impiegati in operazioni all'estero e nelle esercitazioni compiute nei poligoni. (4-08825)

BULGARELLI. — *Al Ministro della difesa, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

gli organi di stampa hanno riferito in questi giorni dell'aggravamento delle condizioni di salute di alcuni tra i numerosi militari italiani ammalatisi dopo la missione in Kosovo; è noto che in quella occasione — come peraltro in Bosnia, Somalia e Iraq — i nostri militari furono esposti agli effetti dell'uranio impoverito senza disporre delle necessarie protezioni;

la letteratura scientifica internazionale ritiene ormai accertato il legame tra l'utilizzo di proiettili ad uranio impoverito e l'insorgere di neoplasie maligne; la stessa commissione Mandelli, insediatasi nel 2000, non escluse la possibilità di tale legame; nel maggio del 2003, inoltre, l'Università di Modena ha effettuato analisi su alcuni militari reduci dal Kosovo ammalatisi di leucemia riscontrando la presenza di metalli pesanti nel midollo —:

se non ritenga opportuno istituire una nuova commissione d'inchiesta medico-scientifica che appuri in maniera definitiva, con il supporto di una casistica purtroppo notevolmente accresciutasi nel tempo, la reale incidenza dell'esposizione all'uranio impoverito sull'insorgere delle malattie riscontrate nei nostri militari.

(4-08833)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

TAGLIALATELA. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro delle comunicazioni, al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza n. 110 del 13 gennaio 2004 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha

rigettato l'appello proposto dal CO.RE.COM. della Campania avverso l'ordinanza n. 5309 del 6 novembre 2003 della III sezione del TAR Campania, con cui era stata sospesa la graduatoria approvata dal CO.RE.COM. e pubblicata sul BURC dell'11 agosto 2003 nella parte in cui era stata disposta l'esclusione della SO.PRO.DI.ME.C., editrice di *Te-libera* 63;

il Consiglio di Stato ha confermato l'illegittimità della esclusione della SO.PRO.-DI.ME.C. srl, rilevando che « l'Amministrazione ha escluso la società ricorrente in primo grado senza valutare tutti gli elementi della fattispecie (intervenuta chiusura del fallimento e pubblicazione della sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento) »;

non è stato consentito alla società SO.PRO.DI.ME.C. srl di ottenere l'accesso agli atti per gli anni 2001-2003, come stabilito dalla normativa vigente, relativi alla fase istruttoria e alla redazione delle graduatorie per la concessione dei contributi alle emittenti televisive locali, impedendo di verificare le procedure e le motivazioni seguite dal CO.RE.COM. —:

quali misure si intendano adottare a favore delle emittenti campane che hanno ricevuto da queste decisioni del CO.RE.-COM. gravi danni economici per il ritardo dell'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 448 del 1998;

quali iniziative si intendano porre in essere per evitare che la SO.PRO.DI.ME.C. srl sia costretta a licenziare una parte dei propri dipendenti a causa dei fatti succitati, per riparare ai danni provocati nei piani d'investimento della suindicata emittente e per scongiurare eventuali iniziative giudiziarie che risulterebbero estremamente onerose per le casse dello Stato.

(4-08834)

* * *